

Legge regionale 23 aprile 1988, n.29

Commissioni provinciali e commissione regionale per l'artigianato. Albo provinciale imprese artigiane. Designazione dei rappresentanti delle imprese artigiane nelle commissioni provinciali per l'artigianato.

ARTICOLO 1

(Oggetto della legge)

1. La presente legge, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 disciplina le Commissioni provinciali e la Commissione regionale per l'artigianato, l'Albo provinciale delle imprese artigiane e l'elezione dei rappresentanti delle imprese artigiane nelle Commissioni provinciali per l'artigianato.

TITOLO I

Commissioni provinciali e Commissione regionale per l'artigianato.

ARTICOLO 2

(Organi amministrativi di rappresentanza e tutela dell'artigianato)

1. Sono organi amministrativi, di rappresentanza e tutela dell'artigianato in Toscana, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7, 9, 10, 11 e 40 e 50 comma dell'art. 13 della legge 8 agosto 1984, n. 443, le Commissioni provinciali e la Commissione regionale per l'artigianato.

2. Rimangono ferme le competenze statutarie e di legge, statale e regionale, della Regione, delle Province e dei Comuni, singoli e associati.

ARTICOLO 3

(Commissione circondariale di Prato)

1. Nel circondario di Prato, di cui alla LR 9 novembre 1972, n. 29, e' istituita la Commissione circondariale per l'artigianato di Prato con le funzioni, i compiti e la disciplina delle Commissioni provinciali previste dalla presente legge.

2. Ai fini della presente legge, con la dizione "commissioni provinciali per l'artigianato" si intende anche la Commissione circondariale di Prato.

CAPO I

Commissioni provinciali per l'artigianato.

ARTICOLO 4

(Funzioni e compiti)

1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato svolgono le funzioni riguardanti:

- a) la tenuta degli Albi provinciali delle imprese artigiane e le deliberazioni relative alle iscrizioni, modificazioni, cancellazioni, previo accertamento dei requisiti di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5, 3o e 5o comma legge 8 agosto 1985, n. 443;
- b) la revisione degli Albi;
- c) il rilascio delle certificazioni relative alle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni dall'Albo;
- d) le attività di propria competenza in ordine alla elezione dei rappresentanti delle imprese artigiane nelle Commissioni provinciali per l'artigianato;
- e) la compilazione e trasmissione agli enti previdenziali, assicurativi e assistenziali degli elenchi delle iscrizioni all'Albo e delle relative variazioni.

2. Le Commissioni svolgono altresì i seguenti compiti di:

- a) elaborazione di programmi di attività ed iniziative rivolte alla valorizzazione dell'artigianato con particolare riferimento alle lavorazioni artistiche;
- b) collaborazione con la Commissione regionale per l'artigianato, con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, con le Province ed i Comuni singoli e associati, in ordine alle funzioni di cui alle lett. b) e c) dell'art. 15;
- c) predisposizione di una relazione annuale al Presidente della Giunta regionale, concernente la situazione e le prospettive dell'artigianato nel territorio di competenza.

ARTICOLO 5

(Composizione. Presidenza)

1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato sono composte di ventisette membri, così ripartiti:

- a) diciotto titolari di imprese artigiane operanti nella provincia da almeno tre anni, eletti con il procedimento di cui al Titolo III della presente legge;
- b) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori dipendenti, designati dai livelli provinciali delle OOSS di categoria;
- c) un rappresentante designato dall'INPS;
- d) un rappresentante dell'Ufficio provinciale del Lavoro, designato dal responsabile dell'ufficio competente per territorio;
- e) tre esperti designati dalla Giunta regionale, dei quali due su indicazione delle organizzazioni artigiane di categoria;
- f) un rappresentante designato dalle Camere di commercio,

industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio.

2. Le Commissioni eleggono nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente, scegliendoli tra i componenti titolari di impresa artigiana.

3. Svolge funzioni di segretario il funzionario dell'ufficio di segreteria nominato dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente della Commissione provinciale per l'artigianato.

ARTICOLO 6

(Durata)

1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato durano in carica cinque anni.

2. Il quinquennio decorre dalla data di insediamento delle Commissioni.

3. Alla scadenza le Commissioni continuano ad espletare le proprie funzioni sino all'insediamento delle nuove.

ARTICOLO 7

(Rapporti con il sistema camerale - sede)

1. Per esigenze di funzionalità e per un maggiore coordinamento fra l'artigianato e gli altri settori economici, le Commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio nell'ambito delle convenzioni tra Regione Toscana e Camere di commercio allo stesso fine stipulate ai sensi del successivo art. 12.

2. La Commissione circondariale di Prato ha sede, nel capoluogo del circondario, presso i locali uffici della Camera di commercio.

3. I conseguenti rapporti fra Regione e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono regolati dalle apposite convenzioni di cui all'art. 12.

4. Qualora ricorrano particolari motivazioni per le quali non si possa addivenire alla stipula delle convenzioni o non risulti possibile proseguirne lo svolgimento, il Consiglio regionale, con propria deliberazione, può determinare diversamente la sede di cui al primo e al secondo comma.

ARTICOLO 8

(Costituzione. Insediamento)

1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato sono costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. Ricevuta comunicazione dell'esito dell'elezione dei membri di Commissione di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 5, il Presidente della Giunta regionale, trascorsi trenta giorni dalla data in cui ha provveduto a trasmettere le richieste di designazione degli altri membri di cui al comma citato, procede alla valida costituzione delle Commissioni stesse.
3. L'insediamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato avviene, ove possibile, nella stessa data.
4. All'insediamento di ciascuna delle Commissioni provinciali provvede il Presidente della Provincia, o suo delegato, che la presiede. Questi, di concerto con il Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, convoca la Commissione, ponendo all'ordine del giorno della seduta l'elezione del Presidente e del Vice Presidente.
5. L'esito dell'elezione e' tempestivamente comunicato al Presidente della Giunta regionale agli effetti di cui all'art. 19 in riferimento all'art. 17, 1o comma, lett. a).

ARTICOLO 9

(Decadenza dei componenti. Sostituzione)

1. I componenti delle Commissioni provinciali decadono dall'ufficio in caso di:
 - a) perdita dei prescritti requisiti;
 - b) revoca da parte dell'organismo avente titolo alla designazione ai sensi delle lettere b), c), d), e) ed f) del 1o comma dell'art. 5;
 - c) assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive.
2. Il provvedimento di decadenza e' adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su segnalazione del Presidente della Commissione provinciale per l'artigianato.
3. I componenti dimissionari, decaduti o deceduti sono sostituiti, con decreto del Presidente della Giunta regionale, dal primo dei candidati non eletti della stessa lista, nel caso di membri elettivi di cui alla lett. a) dell'art. 5, 1o comma e, negli altri casi, su designazione degli organismi aventi titoli ai sensi delle lettere b), c), d), e) ed f) del detto comma.

ARTICOLO 10

(Indennita', rimborso spese e trattamento economico di missione)

1. Ai componenti le Commissioni provinciali per l'artigianato e' attribuita l'indennita' nonche' il trattamento economico di

missione stabiliti da apposita legge regionale da emanarsi entro 60 giorni.

ARTICOLO 11 (Organizzazione)

1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato sono dotate di uffici di segreteria i quali provvedono:

- alla tenuta del protocollo delle domande di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo provinciale delle imprese artigiane;
- agli adempimenti preparatori ed esecutivi relativi alle deliberazioni da assumere dalle Commissioni e al rilascio delle certificazioni;
- alla pubblicità e conservazione degli atti delle Commissioni;
- da ogni altro adempimento connesso alle funzioni ed ai compiti delle Commissioni.

2. Alle Commissioni provinciali per l'artigianato è assegnato personale del ruolo unico regionale di cui all'art. 2 della LR 24-4-1984, n. 22, ovvero personale messo a disposizione dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, a norma del successivo art. 12 della presente legge.

3. Il Consiglio regionale, a norma dell'art. 2 della LR 24-4-1984, n. 22 provvede alla determinazione della dotazione organica da assegnare a ciascuna Commissione provinciale per l'artigianato.

4. Il personale assegnato a tali uffici e alle dipendenze funzionali delle Commissioni.

ARTICOLO 12 (Convenzioni con le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura)

1. Le convenzioni fra la Regione e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni e compiti delle Commissioni e delle attività di segreteria e fermo quanto disposto dall'art. 5, 3o comma e all'art. 11, prevedono:

- a) la determinazione dei locali, attrezzature e materiali necessari e le modalità della loro utilizzazione;
- b) la determinazione delle unità di personale messo a disposizione dalle Camere di commercio in relazione a quanto previsto dal precedente art. 11, secondo comma;
- c) l'automazione delle certificazioni e degli altri atti connessi alla gestione dell'Albo, attraverso le prestazioni dei centri di elaborazione di cui dispongono le Camere di commercio,

industria, artigianato e agricoltura;
d) la regolamentazione dei conseguenti, reciproci rapporti finanziari.

2. Le convenzioni sono stipulate dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, in conformita' a deliberazioni della Giunta.

ARTICOLO 13 (Funzionamento)

1. Alla convocazione delle Commissioni provinciali per l'artigianato provvede il Presidente. L'avviso di convocazione deve pervenire alla residenza dei componenti o al domicilio da questi indicato non meno di tre giorni avanti la riunione e deve contenere l'ordine del giorno.

2. L'ordine del giorno e' formulato dal Presidente della Commissione, tenendo conto di eventuali indicazioni degli altri membri. L'iscrizione di diritto di affari all'ordine del giorno puo' avvenire su richiesta di almeno un terzo dei membri della Commissione.

3. Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei componenti.

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, computando gli astenuti fra i presenti. In caso di parita', prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 14 (Direttive tecnico-amministrative e vigilanza. Commissariamento)

1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato svolgono le attivita' di cui all'art. 4, in conformita' al programma regionale di sviluppo e alle direttive tecnico - amministrative eventualmente impartite dalla Giunta regionale.

2. Le Commissioni sono sottoposte alla vigilanza della Giunta regionale che puo' disporre ispezioni e inchieste sul loro funzionamento.

3. Nel caso di impossibilita' di funzionamento o di gravi ripetute irregolarita', il Presidente della Giunta regionale, previa diffida e in conformita' a delibera del Consiglio regionale procede allo scioglimento della Commissione e alla nomina di un commissario straordinario.

4. Il commissario straordinario esercita tutte le funzioni di competenza della Commissione per la durata stabilita nell'atto di nomina.

CAPO II

Commissione regionale per l'artigianato.

ARTICOLO 15

(Funzioni e compiti)

1. La Commissione regionale per l'artigianato della Toscana:

- a) decide i ricorsi in via amministrativa ai sensi degli artt. 42 e 43;
- b) provvede alla documentazione, indagine e rilevazione statistica delle attività artigianali;
- c) esprime parere in merito alla programmazione regionale in materia di artigianato;
- d) coordina le attività delle Commissioni provinciali di cui all'art. 4, 2o comma, lett. a);
- e) presta consulenza alla Regione, all'Anci e all'Uncem regionale, all'Urpt e all'Unione Regionale delle Camere di commercio in merito ai problemi dell'artigianato;
- f) predispose una relazione annuale al Presidente della Giunta regionale concernente la situazione e le prospettive dell'artigianato nel territorio toscano.

ARTICOLO 16

(Attività statistiche e di programmazione dell'artigianato
Convenzione con centri di elaborazione dati.)

1. Le attività relative allo svolgimento delle funzioni attribuite in materia statistica e di programmazione alla Commissione regionale ai sensi dell'art. 15, lett. b) e c) e ai relativi compiti di collaborazione delle Commissioni provinciali ai sensi dell'art. 4, 2o comma, lett. b), sono svolte in conformità a direttive tecnico - amministrative della Giunta regionale.

2. A tal fine, per il perseguimento di finalità globali di sviluppo economico nel settore, la Giunta regionale, in conformità alla normativa generale regionale nella materia e con riferimento al Programma regionale di sviluppo e agli altri atti di programmazione, verifica la coerenza delle attività di cui al 1o comma con quelle proprie dell'Amministrazione regionale e di soggetti ed organismi terzi.

3. Sulla base delle direttive tecnico - amministrative ed agli effetti di cui ai commi precedenti, possono essere stipulate dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, in conformità a deliberazione della Giunta, convenzioni con centri di elaborazione dati.

ARTICOLO 17

(Composizione. Presidenza.)

1. La Commissione regionale per l'artigianato della Toscana e' composta:

- a) dai Presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato;
- b) da tre rappresentanti della Regione, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato;
- c) da cinque esperti in materia di artigianato, designati dalle organizzazioni artigiane piu' rappresentative a struttura nazionale ed operanti nella regione.

2. Partecipano alle riunioni della commissione regionale per l'artigianato, a titolo consultivo, un rappresentante designato dalle Organizzazioni regionali sindacali piu' rappresentative dei lavoratori dipendenti ed un rappresentante designato dall'Unione regionale delle camere di commercio.

3. La Commissione elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente.

4. Svolge le funzioni di segretario il funzionario dell'ufficio di segreteria nominato dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente della Commissione regionale per l'artigianato della Toscana.

ARTICOLO 18 (Durata. Sede)

1. La Commissione regionale per l'artigianato dura in carica cinque anni secondo la disciplina di cui all'art. 6.

2. Essa ha normalmente sede presso la Regione, nei locali messi a disposizione dalla Giunta regionale.

ARTICOLO 19 (Costituzione. Insediamento)

1. La Commissione regionale per l'artigianato e' costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Ricevuta comunicazione dell'esito delle elezioni di cui alle lett. a) e b) dell'art. 17, 1o comma, il Presidente della Giunta regionale, trascorsi trenta giorni dalla data in cui ha provveduto a trasmettere le richieste di designazione di cui alla lett. c) del 1o comma e del 2o comma del citato art. 17, procede alla valida costituzione della Commissione.

3. All'insediamento della Commissione provvede il Presidente della Giunta regionale o suo delegato. Questi convoca e presiede la Commissione, ponendo all'ordine del giorno della seduta l'elezione del Presidente e del Vice Presidente.

ARTICOLO 20

(Decadenza dei componenti. Sostituzione)

1. I componenti della Commissione regionale per l'artigianato decadono dall'ufficio in caso di:

- a) perdita dei prescritti requisiti;
- b) revoca da parte dell'organismo avente titolo alla elezione o alla designazione ai sensi delle lett. b) e c), 1o comma e del 2o comma dell'art. 17;
- c) assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive.

2. La decadenza da componente della Commissione regionale comporta la decadenza da Presidente della Commissione provinciale.

3. Il provvedimento di decadenza e' adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su segnalazione del Presidente della Commissione regionale per l'artigianato.

4. I componenti dimissionari, decaduti o deceduti, sono sostituiti, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su elezione o designazione degli organismi aventi titolo ai sensi dell'art. 17.

ARTICOLO 21

(Indennita', rimborso spese e trattamento economico)

1. Ai componenti la Commissione regionale per l'artigianato e' attribuita l'indennita' e il trattamento economico di missione, secondo la disciplina di cui all'art. 10.

ARTICOLO 22

(Organizzazione e funzionamento. Regolamento)

1. La Commissione regionale per l'artigianato e' dotata di un ufficio di segreteria che provvede:

- alla tenuta del protocollo dei ricorsi;
- agli adempimenti preparatori ed esecutivi delle relative deliberazioni;
- alla pubblicita' e alla conservazione degli atti;
- agli adempimenti connessi alle funzioni, in materia statistica e di programmazione della Commissione, nonche' ad ogni altro compito di essa.

2. A tale ufficio e' assegnato personale del ruolo unico regionale di cui alla LR 22-4-1984, n. 22, secondo le modalita' e procedure ivi previste.

3. Il personale assegnato a tale ufficio e' alle dipendenze funzionali della Commissione.

4. Il funzionamento della Commissione regionale, per quanto attiene alla convocazione, all'avviso di convocazione, all'ordine del giorno delle sedute, alla validità di queste e delle deliberazioni, segue la disciplina dell'art. 13.

ARTICOLO 23

(Direttive tecnico - amministrative. Vigilanza. Commissariamento)

1. La Commissione regionale per l'artigianato è soggetta alla disciplina in materia di direttive tecnico - amministrative, vigilanza e commissariamento di cui all'art. 14.

TITOLO II

Albo provinciale delle imprese artigiane

CAPO I

Norme generali

ARTICOLO 24

(Costituzione)

1. Sono costituiti in Toscana - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 e secondo la disciplina degli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 9 e 13, 3o e 4o comma della stessa, nonché delle norme da questa richiamate - gli Albi provinciali delle imprese artigiane, con il carattere della obbligatorietà della iscrizione delle imprese aventi titolo.

2. L'iscrizione all'Albo è costitutiva e, specificamente, è condizione:

a) per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane;

b)

per l'adozione da parte dell'impresa, quale ditta o insegna o marchio, di una denominazione cui ricorrano riferimento all'artigianato.

3. Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione, fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali.

ARTICOLO 25

(Contenuto)

1. Gli Albi provinciali delle imprese artigiane contengono la iscrizione, la modificazione la cancellazione delle imprese artigiane individuali o in forma societaria.

2. In separata sezione degli Albi e secondo la disciplina del

successivo art. 47, sono contenute le iscrizioni, modificazioni e cancellazioni concernenti i consorzi e le società consortili tra imprese artigiane.

ARTICOLO 26

(Tenuta e sede. Pubblicità)

1. Gli Albi provinciali delle imprese artigiane sono tenuti dalle relative Commissioni provinciali per l'artigianato ed hanno sede presso di esse.

2. Le convenzioni tra la Regione e le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui alla disciplina dell'art. 12 tengono conto delle esigenze relative alla tenuta degli Albi.

3. Gli Albi sono pubblici e possono essere consultati da chiunque ne faccia richiesta.

ARTICOLO 27

(Albo e registro esercenti il commercio)

1. Ai sensi dell'art. 5, 6o comma della legge 8 agosto 1985, n. 443 le disposizioni relative all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio ed all'autorizzazione amministrativa di cui alla L. 11.6.1971, n. 426, fatte salve le disposizioni previste dalle specifiche normative statali, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'Albo provinciale delle imprese artigiane per quanto attiene:

- a) alla vendita dei beni di produzione propria nei locali di produzione medesima o ad essi contigui;
- b) alla fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio commissionato.

ARTICOLO 28

(Albo e registro ditte)

1. Ai sensi dell'art. 5, 2o comma della legge 8 agosto 1985, n. 443 nel registro delle ditte sono annotate d'ufficio, entro quindici giorni dalla rispettiva presentazione, le domande di iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane e le eventuali, successive domande di modifica e di cancellazione, fermo rimanendo il disposto dell'art. 35 e stante la disciplina di cui all'art. 30, 3o comma e agli artt. 37, 5o comma e 41, 3o comma della presente legge.

CAPO II

Iscrizione, modificazioni, cancellazione.

ARTICOLO 29

(Requisiti)

1. L'iscrizione, la modificazione e la cancellazione dall' Albo provinciale delle imprese artigiane avviene sulla base della sussistenza, della modificazione e della perdita dei requisiti di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 3o e 5o comma della legge 8 agosto 1985, n. 443 e secondo le norme di cui alle Sezioni seguenti.

2. Sono iscritte di diritto agli Albi costituiti ai sensi dell' art. 24 le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritte agli Albi di cui all'art. 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

SEZIONE I

Procedimento su domanda dell'interessato.

PARAGRAFO I

Domanda

ARTICOLO 30

(Presentazione)

1. Le domande di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane, redatte in triplice esemplare, sono presentate alla Commissione provinciale per l'artigianato competente per territorio.

2. La presentazione avviene mediante consegna diretta o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso, la Commissione rilascia contestuale ricevuta; nel secondo, costituisce data di presentazione quella di spedizione.

3. La Commissione provvede all'immediato inoltro di copia della domanda e della documentazione al Comune ove ha sede l'impresa agli effetti dell'istruttoria prevista dall' art. 36, nonché di altra copia della domanda all'ufficio competente agli effetti dell'annotazione al registro delle ditte.

ARTICOLO 31

(Contenuto)

1. Le domande di iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane contengono i dati e gli elementi relativi all'esercizio in forma individuale o societaria, dell'attività artigianale in stretta aderenza ai requisiti dell'impresa artigiana di cui all'art. 29, nonché la conseguente, necessaria documentazione.

2. Le domande di modificazione e cancellazione dall'Albo contengono i dati, gli elementi e la documentazione relativi all'impresa artigiana con riferimento ai requisiti detti, per quanto attiene ai relativi fatti modificativi o estintivi.

ARTICOLO 32 (Soggetti obbligati)

1. L'obbligo della presentazione delle domande di iscrizione, modificazione e cancellazione spetta, per le imprese singole, all'imprenditore artigiano o a suo procuratore generale o speciale.
2. Per le imprese in forma di società, tale obbligo spetta al legale rappresentante della società, ad eventuali procuratori generali o speciali e agli amministratori di essa.
3. I soggetti indicati ai commi precedenti sono obbligati in solido agli effetti delle disposizioni sulle sanzioni amministrative di cui al Capo III del presente Titolo.

ARTICOLO 33 (Termini)

1. I termini per l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane sono così stabiliti:

- a) le imprese individuali sono tenute ad iscriversi nell'Albo delle imprese artigiane entro trenta giorni dall'inizio dell'attività artigianale;
- b) per le società indicate dall'art. 26 - quater della legge 22-12-1980, n. 891, sempreché l'inizio dell'attività artigianale avvenga contestualmente alla stipula dell'atto costitutivo, il termine di cui alla precedente lett. a) decorre dalla data di registrazione dell'atto stesso; se invece l'inizio della attività artigianale avviene in un tempo successivo a quello della registrazione dell'atto, detto termine decorre dalla data di tale inizio;
- c) per le società in nome collettivo, in quanto soggette all'iscrizione nel registro delle imprese, il termine di cui alla precedente lett. a), sempreché la data di inizio dell'attività artigianale coincida con quella dell'atto costitutivo, decorre dalla data di iscrizione; se invece l'inizio dell'attività artigianale avviene in un tempo successivo a quello dell'iscrizione nel registro delle imprese, detto termine decorre dalla data di tale inizio.

2. Le modificazioni nello stato di fatto delle società e delle imprese individuali debbono essere denunciate entro 30 giorni dal verificarsi di tale evento. Per gli atti delle società indicate dall'art. 26-quater della legge 22-12-1980, n. 891, soggetti a registrazione, il termine per la denuncia all'Albo delle imprese artigiane delle modificazioni decorre dalla data di registrazione stessa; per gli atti soggetti all'iscrizione nel registro delle imprese il termine per la denuncia all'albo delle imprese artigiane delle modificazioni decorre dalla data dell'iscrizione

stessa.

3. La denuncia per la cancellazione dall'Albo sia per cessazione di attività che per perdita dei requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 4 della legge 8-8-1985, n. 443 tanto da parte delle imprese individuali che delle società debbono essere presentate entro trenta giorni dalla data in cui tale evento si è verificato.

ARTICOLO 34 (Adempimenti)

1. L'imprenditore, nel caso di impresa individuale, ed il legale rappresentante, per l'impresa in forma di società, sono inoltre obbligati a depositare le loro firme presso la competente Commissione provinciale per l'artigianato.

2. L'obbligo di cui al comma precedente si estende agli eventuali procuratori generali o speciali dell'imprenditore individuale o della società.

3. Il deposito delle firme avviene in calce alla domanda di iscrizione o con atto separato.

4. Le firme sono autenticate nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

ARTICOLO 35 (Esenzione dalla denuncia al registro ditte)

1. Le domande di iscrizione, modificazione e cessazione di cui alla disciplina degli articoli precedenti esimono gli interessati dall'obbligo di denuncia alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura agli effetti dell'annotazione di esse sul registro delle ditte.

PARAGRAFO II Decisione

ARTICOLO 36 (Istruttoria comunale)

1. Ai sensi dell'art. 63, 4o comma, lett. a) del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 7, 1o comma della legge 8 agosto 1985, n. 443, i Comuni provvedono agli atti di istruzione e certificazione ai fini dell'iscrizione, modificazione e cancellazione delle imprese artigiane dai relativi Albi.

2. L'istruzione e la certificazione avvengono con riferimento alla situazione di fatto e di diritto degli esercenti attività artigianale in rispondenza al possesso da parte di essi dei requisiti dell'impresa artigiana. Al riguardo i Comuni sono tenuti a provvedere entro venticinque giorni dal ricevimento

della copia della domanda corredata dalla prescritta documentazione.

ARTICOLO 37

(Delibera della Commissione provinciale per l'artigianato)

1. Le delibere sulle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni delle imprese artigiane dall'Albo sono adottate dalle Commissioni provinciali per l'artigianato in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti di cui al 1o comma dell'art. 29.

2. Le Commissioni provvedono all'adozione delle delibere, esaminate l'istruttoria e la certificazione comunale di cui all'articolo precedente, in ordine alle quali possono essere eventualmente richiesti approfondimenti di indagine e supplementi di istruttoria. Sono fatti salvi, ove necessari, accertamenti istruttori da parte delle Commissioni stesse.

3. Le delibere vanno notificate all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

4. Gli effetti delle deliberazioni decorrono, sia per le imprese individuali che societarie, dalla data della assunzione dell'atto della Commissione provinciale per l'artigianato per quanto concerne l'iscrizione e rispettivamente dal fatto che ha comportato la modifica o la cancellazione.

5. A cura della Commissione, si provvede alle conseguenti registrazioni sull'Albo e alla trasmissione di copia della delibera all'Ufficio competente per l'annotazione sul registro ditte.

ARTICOLO 38

(Silenzio - accoglimento)

1. Le domande si hanno per accolte, se la decisione della Commissione provinciale per l'artigianato non e' stata notificata al richiedente entro il termine indicato al 3o comma nell'articolo precedente.

2. Il Presidente e' tenuto ad informare la Commissione, nella riunione immediatamente successiva, delle domande accolte per decorrenza dei termini ed a farne constare a verbale le ragioni.

3. A cura della Commissione si procede alle conseguenti registrazioni sull'Albo provinciale delle imprese artigiane e se ne da' comunicazione al Registro delle ditte.

SEZIONE II

Verifica della sussistenza dei requisiti

ARTICOLO 39

(Procedimento d'ufficio)

1. Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 29, le Commissioni provinciali per l'artigianato hanno facoltà di disporre accertamenti d'ufficio.
2. Le Commissioni sono obbligate a procedere a tali accertamenti allorquando gli ispettorati del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e qualsiasi amministrazione interessata danno comunicazione alla Commissione di aver riscontrato, nell'esercizio delle loro funzioni, l'inesistenza di uno dei requisiti nei riguardi di imprese iscritte all'Albo provinciale delle imprese artigiane.
3. Agli effetti degli accertamenti d'ufficio, sia di iniziativa delle Commissioni che su segnalazione delle amministrazioni dette, le Commissioni richiedono ai Comuni territorialmente competenti lo svolgimento delle relative attività istruttorie e certificative, compresi eventuali approfondimenti d'indagine e supplementi di istruttoria. Sono fatti salvi, ove necessari, accertamenti diretti da parte delle Commissioni.
4. Dell'apertura del procedimento d'ufficio è data in ogni caso comunicazione all'interessato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

ARTICOLO 40

(Revisione dell'Albo)

1. Sempre ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti, le Commissioni provinciali per l'artigianato effettuano la revisione dei rispettivi Albi ogni trenta mesi.
2. Agli effetti dei necessari atti istruttori e certificativi da parte dei Comuni, la Commissione provinciale per l'artigianato, tre mesi prima della scadenza del termine per la revisione, invia loro gli elenchi delle imprese artigiane iscritte all'Albo che risultano esercenti l'attività nei Comuni stessi. Questi trasmettono i detti atti alla Commissione entro due mesi dal ricevimento degli elenchi.
3. Per la prima revisione degli Albi provinciali delle imprese artigiane, il termine di trenta mesi decorre dall'entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 41

(Delibera)

1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato deliberano sulle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni che si rendano

necessarie sulla base delle risultanze emerse in sede di accertamenti d'ufficio o di procedimento di revisione ai sensi dei precedenti artt. 39 e 40.

2. Ove il procedimento d'ufficio sia stato iniziato a seguito della comunicazione di cui al 2o comma dell'art. 39, la decisione e' assunta entro sessanta giorni dalla comunicazione medesima e va notificata all'organismo che ha effettuato tale comunicazione. In ogni caso, le decisioni di cui al primo comma vanno notificate alle imprese interessate.

3. A cura della Commissione si provvede alla conseguente registrazione sull'Albo ed alla trasmissione di copia della delibera all'ufficio competente per l'annotazione sul registro ditte.

SEZIONE III

Ricorsi e impugnative

ARTICOLO 42

(Ricorso alla Commissione regionale per l'Artigianato)

1. Contro le deliberazioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dagli Albi provinciali delle imprese artigiane di cui agli artt. 37 e 41, e' ammesso ricorso in via amministrativa alla Commissione regionale per l'artigianato.

2. Il ricorso e' esperibile entro sessanta giorni dalla notificazione della delibera, da parte, oltre che degli interessati, degli organismi indicati all'art. 39, 2o comma e di eventuali terzi interessati.

3. Il ricorso contro le delibere di cancellazione ha effetto sospensivo.

ARTICOLO 43

(Delibera)

1. Le decisioni della Commissione regionale per l'artigianato, assunte su ricorso ai sensi dell'articolo precedente, sono notificate alle parti interessate ed altresì trasmesse, per le conseguenti registrazioni, alla Commissione provinciale per l'artigianato che ha emesso il provvedimento impugnato.

2. Le deliberazioni della Commissione regionale per l'artigianato sono impugnabili dinanzi all'autorità giudiziaria secondo la disciplina prevista dall'art. 7, ultimo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443.

3. Per quanto non disposto dal presente articolo e dall' articolo precedente si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui

al Capo I del DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

SEZIONE IV

Pubblicità

ARTICOLO 44

(Albi delle deliberazioni)

1. Le deliberazioni di iscrizione, modificazione e cancellazione delle Commissioni provinciali per l'artigianato di cui agli artt. 37 e 41, sono affisse ad apposito albo in copia autenticata, entro cinque giorni dalla loro adozione e per la durata di otto.

2. Con le forme e nei termini di cui al comma precedente, le deliberazioni della Commissione regionale per l'artigianato, adottate ai sensi dell'art. 43, sono affisse ad apposito albo, nella sede della Commissione, nonché all'albo della Commissione provinciale dell'artigianato sulla cui delibera si è pronunciata la Commissione regionale.

ARTICOLO 45

(Bollettino)

1. A cura della Giunta Regionale è pubblicato un bollettino semestrale contenente le delibere della Commissione regionale relative alle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni dall'Albo.

2. A tal fine la Commissione è tenuta a trasmettere copia di tali atti alla Giunta.

3. Il bollettino è inviato alle Commissioni regionali e provinciali, alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli uffici dell'INPS e del Lavoro e agli altri enti e associazioni interessati.

4. La Giunta provvede agli adempimenti di competenza e impartisce le opportune disposizioni, anche agli effetti dello studio e dell'eventuale estensione dell'iniziativa alle delibere delle Commissioni provinciali.

SEZIONE V

Diritti di segreteria

ARTICOLO 46

(Diritti di segreteria)

1. I diritti di segreteria per iscrizioni, modificazioni, cancellazioni, certificazioni, visure ed ogni altro atto connesso alla gestione dell'Albo provinciale e della sua separata sezione sono dovuti dalle imprese artigiane individuali e in forma societaria, dai consorzi, società consortili e associazioni di

cui alla sezione seguente nella misura di cui alla legge 27 febbraio 1978, n. 49 e successive modificazioni.

SEZIONE VI

Consorzi, società consortili e associazioni tra imprese artigiane e miste.

ARTICOLO 47

(Consorzi e società consortili fra imprese artigiane)

1. L'obbligo della iscrizione, modificazione e cancellazione dalla separata sezione dell'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui agli artt. 5, 7° comma, e 6, 1° comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, spetta ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane, ai sensi e per gli effetti dell' art. 24.

2. Le iscrizioni, modificazioni e cancellazioni di cui al 1° comma avvengono sulla base della disciplina contenuta nelle Sezioni precedenti. A tali effetti, alle domande di iscrizione sono allegati l'atto costitutivo, lo statuto e le certificazioni relative alla iscrizione all'Albo delle imprese consorziate, e l'istruttoria ha riguardo alla attività propria dei detti consorzi e società consortili in rispondenza alle condizioni di legge per essi previste.

ARTICOLO 48

(Agevolazioni ai consorzi e società consortili)

1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, tra imprese artigiane, di cui all'art. 6, 1° comma, della legge 8-8-85 n. 443, sono ammessi a godere delle agevolazioni previste per le imprese artigiane e ad adottare, quale ditta, o insegna, o marchio, una denominazione in cui ricorrono riferimenti all'artigianato, a condizione che siano iscritti nella separata sezione dell'Albo.

2. Possono altresì essere ammessi ai benefici di cui al precedente comma, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, di cui all'art. 6, 3° comma, della legge 8-8-1985, n. 443, se iscritti nella separata sezione dell'albo.

3. L'iscrizione dei soggetti di cui al 1° e 2° comma del presente articolo è disposta dalla Commissione provinciale su domanda del consorzio o società consortile interessati, previo accertamento del possesso dello status di impresa artigiana da parte dei soggetti associati nelle proporzioni previste dall'art. 6, 3° comma, della legge 8-8-85 n. 443.

4. I consorzi e le società consortili di cui ai precedenti commi sono iscritti nella separata sezione dell'Albo con la indicazione

per ciascun consorzio o società consortile delle imprese che li costituiscono e, nella ipotesi di consorzi e società consortili misti, degli altri soggetti associati.

CAPO III

Sanzioni

ARTICOLO 49

(Violazione e misura delle sanzioni)

1. Ai sensi dell'art. 5, ultimo comma della legge 8 agosto 1985, n. 443 e secondo la disciplina degli articoli seguenti, alle violazioni sotto elencate si applicano le sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma di denaro nei limiti minimi e massimi a fianco di ciascuna indicati:

- a) in caso di omissione della presentazione delle domande di iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane, da L. 500.000 a L. 3.000.000;
- b) in caso di omissione della presentazione delle domande di modificazione e cancellazione, da L. 300.000 a L. 1.800.000;
- c) in caso di domande di iscrizione, modificazione e cancellazione presentate entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine, da L. 100.000 a Lire 600.000;
- d) in caso di domande contenenti dichiarazioni non veritiere, da L. 700.000 a L. 4.200.000;
- e) in caso di adozione di una denominazione in cui ricorrono riferimenti all'artigianato, quale ditta o insegna o marchio, in mancanza della previa iscrizione dell'Albo, da L. 1.000.000 a L. 5.000.000.

ARTICOLO 50

(Accertamento. Contestazione. Rapporto)

1. Ai sensi, per gli effetti e con i poteri previsti dall'art. 13 legge 24 novembre 1981, n. 689, ferme le funzioni spettanti agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, l'accertamento delle violazioni di cui all'articolo precedente, compete, nei limiti della propria circoscrizione territoriale, agli organi di polizia municipale, nonché al personale, che secondo i ruoli di appartenenza è inquadrato al livello non inferiore al VI, posto alle dipendenze funzionali della Commissione provinciale per l'artigianato.

2. La violazione deve essere immediatamente contestata al trasgressore e ai soggetti solidalmente responsabili. Ove ciò non risulti possibile per tutti o per alcuni dei soggetti anzidetti, si procede alla notificazione degli estremi della violazione nelle forme e termini previsti dall'art. 14 legge 24 novembre 1981, n. 689. L'autorità che ha proceduto all'accertamento deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Presidente della

Giunta regionale. L'autorità procedente è altresì tenuta a segnalare il fatto alla competente Commissione provinciale per l'artigianato.

ARTICOLO 51

(Pagamento in misura ridotta)

1. Entro sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione, l'interessato ha facoltà di procedere al pagamento in misura ridotta mediante versamento di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo, oltre alle spese di procedimento.

2. Il pagamento è effettuato secondo le modalità di cui al 4o comma del successivo articolo.

ARTICOLO 52

(Ordinanza - ingiunzione)

1. Il Presidente della Giunta regionale, ove non si sia provveduto al pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo precedente, adotta, con ordinanza motivata, i provvedimenti previsti dall'art. 18 legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Entro il termine di trenta giorni dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione, gli interessati possono far pervenire al Presidente della Giunta regionale scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti.

3. Agli effetti dell'adozione dell'ordinanza di cui al comma primo, il Presidente procede, esaminato il rapporto di cui al 2o comma dell'art. 50, acquisiti, se necessario, ulteriori elementi informativi anche presso la Commissione provinciale per l'artigianato competente per territorio, esaminati i documenti e gli scritti difensivi inviati dagli interessati e sentiti questi ultimi ove ne abbiano fatto richiesta.

4. Il pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa nonché a titolo di spese per il relativo procedimento deve essere effettuato mediante versamento su appositi conti correnti postali intestati alla Regione.

ARTICOLO 53

(Rinvio)

1. Per quanto non disposto dalle norme del presente capo si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO III

Elezione dei rappresentanti delle imprese artigiane nelle Commissioni provinciali per l'artigianato.

ARTICOLO 54

(Indizione delle elezioni)

1. Le elezioni dei titolari di aziende artigiane nelle Commissioni provinciali per l'artigianato, agli effetti di cui ai commi 3o e 5o dell'art. 10 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. Il decreto di cui al comma precedente e' adottato almeno centoventi giorni prima della scadenza del quinquennio di durata in carica delle Commissioni provinciali ai sensi dell'art. 6, 1o e 2o comma.

ARTICOLO 55

(Elettorato attivo e passivo)

1. Sono elettori i titolari di aziende artigiane che, al sessantesimo giorno antecedente la data delle votazioni:
 - a) risultino iscritti all'Albo provinciale delle imprese artigiane;
 - b) in ordine ai quali, comunque, sia stata assunta decisione di iscrizione da parte della competente Commissione provinciale per l'artigianato;
 - c) che abbiano presentato ricorso contro un provvedimento di cancellazione dall'Albo.
2. Ferma rimanendo la disciplina di cui al comma precedente, le imprese in forma societaria hanno diritto ad un voto che viene espresso dal socio designato.
3. Sono eleggibili i titolari di aziende artigiane, iscritte all'Albo provinciale delle imprese artigiane e che da almeno tre anni siano iscritti ai fini assistenziali e previdenziali negli elenchi di cui alla L. 29-12-1956, n. 1533 ed alla L. 4-7-1959, n. 463 e che risultano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.
4. Il possesso dei requisiti di cui al comma precedente deve sussistere alla data stabilita quale termine utile per la presentazione delle liste dei candidati.

ARTICOLO 56

(Espressione del voto)

1. Il voto deve essere espresso a favore di una sola delle liste dei candidati ammesse alla votazione.

2. Possono essere espressi un massimo di cinque voti di preferenza fra i candidati della lista votata.

ARTICOLO 57

(Determinazione degli eletti)

1. Ai fini della determinazione dei candidati risultati eletti in ciascuna Commissione provinciale per l'artigianato, viene applicato il sistema a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale secondo il seguente procedimento:

- a) si determina il numero dei voti necessari per l'elezione di un singolo candidato, dividendo il numero dei voti validamente espressi a favore di tutte le liste dei candidati ammesse alla votazione per il numero dei componenti da eleggersi;
- b) si attribuisce a ciascuna lista un numero di eletti pari al quoziente fra i voti complessivamente ottenuti dalla lista medesima ed il numero dei voti calcolato con le modalità di cui alla lettera a), ed i posti che rimangano eventualmente non attribuiti sono assegnati, nell'ordine, alle liste che abbiano riportato i più alti resti;
- c) vengono eletti per ciascuna lista i candidati che abbiano ottenuto, nell'ordine, il maggior numero di preferenze e, a parità di preferenze, prevale il più anziano d'età.

ARTICOLO 58

(Proclamazione degli eletti)

1. La Commissione provinciale per l'artigianato, ricevuti i verbali e gli atti dai presidenti dei seggi provvede al riepilogo dei voti ed alla proclamazione degli eletti.

2. Il Presidente della Commissione dà immediata comunicazione dei nominativi degli eletti al Presidente della Giunta regionale.

ARTICOLO 59

(Ricorsi in materia elettorale)

1. In merito alle controversie comunque concernenti le operazioni elettorali, gli interessati possono proporre opposizione scritta al Presidente della Commissione provinciale per l'artigianato, entro il quinto giorno successivo all'evento che ha determinato la controversia.

2. Contro la decisione della Commissione provinciale per l'artigianato, da assumersi entro venti giorni dalla presentazione dell'opposizione, agli interessati è data facoltà di ricorso, al Presidente della Giunta regionale nei dieci giorni successivi alla comunicazione della decisione stessa.

ARTICOLO 60

(Rinvio - Disciplina modalità svolgimento delle elezioni)

1. Entro 60 gg. dall'entrata in vigore della presente legge si procederà con legge alla disciplina delle ulteriori modalità necessarie per lo svolgimento delle elezioni.

TITOLO IV

Norme transitorie e finali

ARTICOLO 61

(Norma transitoria)

1. Sino all'insediamento dei nuovi organi, di cui all'art. 2, e' prorogato il periodo di durata in carica delle attuali Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato.

2. Sino alla costituzione ed all'insediamento della Commissione circondariale di Prato l'applicazione della presente legge compete alla Commissione provinciale per l'artigianato di Firenze anche in ordine al detto circondario.

3. In sede di prima applicazione delle norme del presente Titolo la data entro la quale debbono tenersi le elezioni e' determinata con delibera della Giunta regionale.

4. Ai fini della prima elezione dei rappresentanti degli artigiani nella Commissione circondariale di Prato, le funzioni attribuite alla Commissione provinciale per l'artigianato di Firenze, nel procedimento elettorale, sono esercitate da un Comitato costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e composto dal Presidente della detta Commissione provinciale di Firenze e da due componenti designati al suo interno dalla commissione medesima. Per la prima elezione della Commissione circondariale per l'artigianato di Prato, il Comitato di cui al presente comma provvede alla predisposizione dell'elenco degli artigiani aventi diritto al voto estraendolo dall'Albo delle imprese artigiane della Provincia di Firenze.

La predetta Commissione provvede, entro la data dell'insediamento della Commissione circondariale dell'artigianato di Prato, alla predisposizione ed al trasferimento degli atti inerenti la costituzione nel circondario di Prato dell'Albo delle imprese artigiane. L'Albo delle imprese artigiane del circondario di Prato e' istituito all'atto dell'insediamento della Commissione, secondo la disciplina prevista dal titolo II della presente legge per gli albi provinciali.

ARTICOLO 62

(Proventi)

1. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 49, e quelli relativi ai diritti

di segreteria di cui all'art. 46, sono introitati con l'imputazione rispettivamente, ai seguenti capitoli da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata del Bilancio regionale con le sottoindicate denominazioni:

Cap. 25750

proventi delle sanzioni amministrative di cui alla LR n. 29 del 23 aprile 1988

Cap. 24800

diritti di segreteria dovuti dalle imprese artigiane di cui alla LR n. 29 del 23 aprile 1988

ARTICOLO 63

(Finanziamento delle spese)

1. Agli oneri di spesa derivanti dall'applicazione della presente legge, decorrenti dal 1988 e previsti in prima applicazione per tale anno in L. 100 milioni, si fa fronte con lo stanziamento iscritto sul capitolo 22210 del bilancio 1988.

2. Agli oneri per gli anni successivi sarà fatto fronte con legge di bilancio.